

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 133

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza

(Parere ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 settembre 2002)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 311 DEL 28 MAGGIO 2001 IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AD
AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DISCIPLINATE
DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA NONCHÉ AL
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA
SICUREZZA**

(n. 77, 78 e 108 allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e numeri 18, 19, 20 e 35
allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto in esame viene apportata una modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 28 maggio 2001 concernente "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza".

La disposizione mediante un rinvio, ha modificato l'articolo 141 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940.

Tale norma istituisce e disciplina le attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In particolare il comma secondo del citato articolo 141 prevede che "per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista

iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

A seguito dell'entrata in vigore del citato regolamento il Consiglio dell'ordine degli architetti ha presentato un ricorso al Tar del Lazio, lamentando la mancata inclusione dei propri iscritti tra i soggetti abilitato al rilascio della relazione tecnica nelle ipotesi ivi indicate.

L'ipotesi di modifica del regolamento appare meritevole di esame, al fine di risolvere una situazione di contenzioso.

Trattandosi di un inserimento di parole si è ritenuto opportuno operare con il sistema della novella.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari e sulla relativa copertura.

La semplificazione in esame non comporta alcun onere di spesa né riduzione di entrata.

Relazione tecnico normativa

a) analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

La semplificazione in esame è finalizzata ad equiparare la categoria degli architetti a quella degli ingegneri e geometri, sulla base di quanto previsto dall'ordinamento, nella specifica fattispecie su cui incide il regolamento di modifica.

b) analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente

L'innovazione proposta trova il suo fondamento nella opportunità di risolvere una situazione di contenzioso.

c) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

la norma è compatibile con le previsioni comunitarie in materia di professioni.

d) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

La norma non ha alcuna incidenza con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

La norma risulta essere coerente con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Valutazione dell'impatto amministrativo

a) ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

L'obiettivo della norma è quello di eliminare una discriminazione non compatibile con le altre norme dell'ordinamento e non prevede mezzi e tempi particolari per il loro perseguimento.

b) valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche, in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Il provvedimento non presenta alcun onere organizzativo a carico delle pubbliche amministrazioni anche, in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

c) valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti;

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative ed il coordinamento con quelle esistenti non viene alterato rispetto ai rapporti già esistenti nell'ordinamento tra le attività oggetto di semplificazione e le strutture esistenti.

d) verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

Non vi sono oneri finanziari, organizzativi, ne adempimenti burocratici.

Elementi di drafting normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vi sono nuove definizioni normative ed è assicurata la coerenza con quelle già in uso.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Il limitato numero di riferimenti coinvolti ha consentito un agevole controllo sulla correttezza dei riferimenti normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è reso necessario il ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si è operato mediante il mero inserimento di parole.

d) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto

L'oggetto della semplificazione non giustifica in alcun modo la previsione di una delega per la stesura di un testo unico.

e) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.


f) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non risulta sulla materia alcuna giurisprudenza costituzionale nè eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

g) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter


Non vi sono, allo stato, progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Il Coordinatore
(Cons. Filippo Patroni Griffi)



Visto: Si trasmetta al Consiglio di Stato
per il prescritto parere

Il Ministro
(FRATTINI)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

VISTI il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, concernente il "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

SENTITA la Conferenza Unificata;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;


Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifica al regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

1. Al secondo comma dell'articolo 141, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole "professionista iscritto nell'albo degli ingegneri" sono aggiunte le parole "o nell'albo degli architetti".



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1671/02

Roma, addi 3-04- 2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento recante modifica al d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 899/02 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della legge 21.7.2000, n. 205.

PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI - Segretariato Generale

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbera

Nucleo per la semplificazione
delle norme e delle procedure

4 APR. 2002

Prot. 920/00/NS / 1.20.39



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 25 marzo 2002

N. della Sezione: 899/02

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di regolamento recante
modifica al d.P.R. 28 maggio 2001, n.
311, in materia di semplificazione dei
procedimenti relativi ad autorizzazioni
per lo svolgimento di attività
disciplinate dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza nonché al
riconoscimento della qualifica di
agente di pubblica sicurezza.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.
656/02/NS/1-20-3-9, in data 5 marzo 2002,
pervenuta il successivo 14 marzo, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Nucleo per la semplificazione
delle norme e delle procedure - chiede il
parere del Consiglio di Stato in merito allo
schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Pier Luigi
Lodi;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che il d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311,
recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi ad

autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'art. 4, nel modificare l'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che le verifiche e gli accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo, aventi capienza pari o inferiore a 200 persone, siano sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto "nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri".

A seguito dell'entrata in vigore del citato regolamento, il Consiglio dell'Ordine degli architetti ha presentato ricorso al TAR del Lazio, lamentando la mancata inclusione dei propri iscritti tra i soggetti abilitati al rilascio della relazione tecnica in questione.

Riconoscendo sostanzialmente fondata la posizione dell'anzidetto Ordine degli architetti e ritenendo, quindi, opportuno risolvere immediatamente la situazione di contenzioso, l'Amministrazione ha predisposto uno schema di regolamento, composto di un unico articolo, inteso ad eliminare la menzionata discriminazione nei confronti dei professionisti iscritti nell'albo degli architetti.

L'Amministrazione fa, in particolare, presente che la modifica regolamentare prevista non comporta oneri finanziari e organizzativi, né adempimenti burocratici, e che si è reso necessario il ricorso alla tecnica della "novella" legislativa, trattandosi di un mero inserimento di parole nel secondo comma dell'art. 141 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 311 del 2001.

L'Amministrazione sottolinea, inoltre, che la norma in discorso non ha alcuna incidenza con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

CONSIDERATO:

Rileva preliminarmente la Sezione che il potere regolamentare esercitato nella specie discende dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come

modificato dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, in base al quale sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi e in particolare, tra quelli indicati nell'allegato 1, dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza (n. 77 e 108), nonché alla dichiarazione di agibilità per i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento (n. 78).

In applicazione delle norme suddette viene, quindi, prevista l'acquisizione, sullo schema di regolamento in esame, anche del parere delle competenti Commissioni parlamentari, come correttamente indicato nel preambolo dello schema stesso.

Nel menzionato preambolo si prevede, inoltre, che sia "sentita la Conferenza Unificata", come già avvenuto in occasione della emanazione del precedente d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, di cui il regolamento in esame costituisce, in sostanza, una integrazione.

Tenuto conto della portata limitata della norma contenuta nello schema (finalizzata soltanto a consentire anche ai professionisti iscritti all'albo degli architetti, oltre a quelli iscritti agli albi degli ingegneri e dei geometri, di redigere una relazione tecnica su determinati locali di pubblico spettacolo) non sembrano in realtà pertinenti i richiami, effettuati nel preambolo, all'allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35, della legge 8 marzo 1999, n. 50, riguardanti specificamente l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la collezione e l'uso delle armi, il commercio di cose antiche e usate.

Sul piano sostanziale il Collegio non ha rilievi da formulare, in quanto la predisposizione dello schema di regolamento in esame scaturisce da un contenzioso in atto, sollevato dal Consiglio dell'Ordine degli architetti, e l'iniziativa dell'Amministrazione appare opportunamente preordinata al superamento del predetto contenzioso, eliminando la discriminazione riscontrata a danno della anzidetta categoria di professionisti.

Sul piano formale si segnala che nella rubrica del regolamento andrebbe specificato che si tratta di "modifica" e non di "modifiche" al regolamento per

l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; si segnala, inoltre, che nell'unico articolo la parola "regio" va scritta con l'iniziale minuscola (come risulta avvenuto, del resto, nei riferimenti contenuti nel preambolo).


Dopo l'articolo va, naturalmente, aggiunta la consueta clausola di inserzione.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza
Elvio Piccini

Viso
Il Presidente della Sezione
Tommaso Altobelli



Repertorio Atti n. 596/v del 25 luglio 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2002

Oggetto: Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 28 maggio 2001 in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1998, n. 400, ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, tra quelli indicati nell'allegato 1 (n. 77, 78 e 108) del richiamato articolo 20, dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza, nonché alla dichiarazione di agibilità per i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento;

VISTO lo schema di regolamento in oggetto con il quale si apporta una modifica all'articolo 4 del DPR 28 maggio 2001, n. 311, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 giugno 2002;

VISTA la nota del 17 luglio u.s., con la quale la Regione Emilia Romagna, in qualità di Regione capofila in materia di affari istituzionali ha comunicato l'avviso favorevole sullo schema di regolamento in oggetto, pur evidenziando l'esigenza che,





Presidente del Consiglio dei Ministri

in altra sede, venga valutato il riordino della disciplina in materia di tutela di pubblica incolumità, al fine di verificare la demarcazione tra potestà legislativa e regolamentare dello Stato e delle Regioni;

TENUTO CONTO altresì che l'ANCI, con nota del 15 luglio u.s. ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto;

Esprime parere favorevole

sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 28 maggio 2001 in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 giugno 2002.

Il Segretario
(Dott. Riccardo Carpino)

Riccardo Carpino



Il Presidente
(Sen. Prof. Enrico La Spina)

Enrico La Spina